

ACTA APOSTOLICAE SEDIS

SUPPLEMENTO PER LE LEGGI E DISPOSIZIONI
DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO CITTÀ DEL VATICANO

PONTIFICATO DI S. S. PIO XI – ANNO VIII

N. I - Legge fondamentale della Città del Vaticano

7 giugno 1929

PIO PP. XI

Di Nostro moto proprio e certa scienza, colla pienezza della Nostra sovrana autorità, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto appresso, da osservarsi come legge dello Stato:

1. Il Sommo Pontefice, Sovrano dello Stato della Città del Vaticano, ha la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario.

Durante la Sede vacante, gli stessi poteri appartengono al Sacro Collegio, il quale potrà emanare disposizioni legislative soltanto in caso di urgenza e da avere effetto non oltre la durata della vacanza, salvo che siano confermate dal Sommo Pontefice successivamente eletto a nonna delle sacre costituzioni.

2. Resta riservata al Sommo Pontefice la pienezza dei poteri che Gli appartengono sia in relazione agli organi ed ai tribunali della Sede Apostolica, secondo i canoni, 7, 230 a 270, 1597 a 1607 del Codex iuris canonici, fermo quanto ai tribunali suddetti il disposto dell'articolo 14 della presente legge, sia su tutto quanto concerne la sua Corte, comprese le Guardie Nobile, Palatina e Svizzera, salvo per questa ultima il disposto dell'articolo 7 della presente legge.

Dipendono pure direttamente dal Sommo Pontefice l'Amministrazione dei Beni della Santa Sede, l'Amministrazione speciale della Santa. Sede, la Biblioteca e l'Archivio vaticano, la tipografia e la libreria.

3. Al Sommo Pontefice resta riservata la rappresentanza dello Stato Vaticano, per mezzo della Segreteria di Stato, in confronto degli Stati esteri per la conclusione dei trattati e per i rapporti diplomatici.

4. È riservata al Sommo Pontefice l'approvazione dei bilanci e conti, consuntivi della Città del Vaticano, che sono presentati dal Governatore, previo parere del Consigliere generale dello Stato.

5. Il Sommo Pontefice per quanto attiene al governo della Città del Vaticano, ferme le esclusioni di cui agli articoli precedenti, si riserva di delegare la potestà legislativa per determinate materie o per singoli oggetti al Governatore dello Stato.

Indipendentemente da espressa delegazione, il Governatore, del pari per quanto attiene al governo della Città del Vaticano, ha facoltà di emanare regolamenti ed ordinanze per la esecuzione delle leggi, senza poter derogare alle medesime o dispensarne.

Nella emanazione delle leggi delegate e dei regolamenti ed ordinanze il Governatore, eccetto che sia diversamente disposto, deve udire il parere del Consigliere generale dello Stato.

6. Al Governatore dello Stato, ferme restando le esclusioni e limitazioni stabilite nei precedenti articoli 2, 3 e 4, è delegato l'esercizio del potere esecutivo. Da tale delega sono eccettuati gli atti che siano riservati al Sommo Pontefice e quelli che caso per caso Egli creda di avocare a Sé.

7. Il Governatore dello Stato è nominato e revocato dal Sommo Pontefice. Egli è responsabile direttamente ed esclusivamente verso di Lui. Il Corpo della Gendarmeria pontificia è alle dirette dipendenze del Governatore, il quale, ai fini della sicurezza e della polizia, può richiedere anche l'assistenza della Guardia Svizzera, in quanto sia necessaria.

8. Organo consultivo della Città del Vaticano è il Consigliere generale dello Stato. Egli è nominato e revocato dal Sommo Pontefice ed è responsabile direttamente ed esclusivamente verso di Lui. È tenuto a dar parere tutte le volte che sia stabilito per legge o quando ne sia richiesto dal Sommo Pontefice o dal Governatore.

9. Il potere giudiziario è delegato agli organi indicati nei seguenti articoli, che lo esercitano in nome del Sommo Pontefice.

10. Il potere giudiziario in materia civile, nelle cause in cui non si stabilita la competenza del giudice unico, e in materia penale, quando si tratti di giudicare dei delitti, è esercitato ordinariamente da un Tribunale di prima istanza e della Sacra Romana Rota in sede di appello, oltre il rimedio straordinario del ricorso al Supremo Tribunale della Segnatura. Il tribunale di prima istanza è composto da un presidente, da due giudici effettivi ed uno supplente. La nomina e la revoca del personale giudiziario spetta al Sommo Pontefice. Il potere disciplinare è esercitato del Supremo Tribunale della Segnatura.

11. Le funzioni di giudice unico in materia civile sono esercitate ordinariamente dal Presidente del Tribunale di prima istanza o da uno dei giudici del Tribunale stesso da lui designato.

12. In materia penale per le contravvenzioni la giurisdizione è ordinariamente esercitata da uno o più funzionari amministrativi designati dal Governatore. Nei casi in cui, secondo le leggi di procedura penale, le sentenze siano inappellabili, è escluso qualsiasi altro mezzo di imputazione in sede superiore. Nei casi in cui le sentenze in materia di contravvenzione, secondo le leggi suindicate, sono appellabili, giudice di appello è il Presidente del Tribunale di prima istanza o altro giudice da lui designato, restando escluso qualsiasi ulteriore rimedio.

13. Presso il Tribunale di prima istanza le funzioni di giudice istruttore sono affidate dal Presidente ad un giudice del Tribunale al principio di ogni anno; di quelle di pubblico ministero e di promotore della giustizia, con provvedimento del Decano della Sacra Romana Rota, è incaricato un avvocato concistoriale.

14. La Sacra Romana Rota ed il Tribunale Supremo della Segnatura, quando funzionano come organi giudiziari della Città del Vaticano, debbono compiere i loro atti entro il territorio della medesima.

La rappresentanza ed il patrocinio avanti gli organi giudiziari della Città del Vaticano sono riservati agli avvocati concistoriali, salvo quanto è disposto per la rappresentanza e la difesa dinanzi al giudice unico in materia civile ed al giudice delle contravvenzioni.

15. Quando un atto amministrativo leda un diritto, è ammessa l'azione avanti l'autorità giudiziaria, la quale tuttavia, anche se lo riconosca illegittimo, non può revocarlo né modificarlo, ma giudica sugli effetti del medesimo, pronunciando inoltre, se del caso, sull'obbligo del risarcimento dei danni.

16. In ogni caso chiunque ritenga leso un proprio diritto od interesse da un atto amministrativo, può reclamare al Sommo Pontefice, pel tramite del Consigliere generale dello Stato.

17. In qualunque causa civile o penale ed in qualsiasi stadio della medesima il Sommo Pontefice può deferire la istruttoria e la decisione ad una commissione speciale, anche con facoltà di pronunciare secondo equità e con esclusione di qualsiasi ulteriore rimedio.

18. Rimane sempre riservata al Sommo Pontefice la facoltà di concedere grazie, amnistie, indulti e condoni.
Le domande di grazia sono inoltrate per tramite del Consigliere generale dello Stato.

19. La bandiera della Città del Vaticano è costituita da due campi divisi verticalmente, uno giallo aderente all'asta e l'altro bianco, e porta in questo ultimo la tiara colle chiavi, il tutto come al modello, che forma l'allegato A alla presente legge.

Lo stemma è costituito dalla tiara colle chiavi, come al modello che forma l'allegato B alla presente legge.

Il sigillo porta nel centro la tiara colle chiavi ed intorno le parole « Stato della Città del Vaticano », come al modello che forma l'allegato C alla presente legge.

20. Rimangono in vigore le norme e le consuetudini finora osservate dalla Santa Sede circa i titoli nobiliari e gli ordini cavallereschi.

21. La presente legge entrerà in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione. Comandiamo che l'Originale della presente legge, munito del sigillo dello Stato, sia depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano, e che il testo corrispondente sia pubblicato nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Data dal Nostro palazzo apostolico Vaticano nel sette giugno mille novecento ventinove, anno VII del Nostro Pontificato.

N. II. - Legge sulle fonti del diritto

(La presente legge ha cessato di essere in vigore con il 31 dicembre 2008, in quanto è stata sostituita dalla nuova legge sulle fonti del diritto 1 ottobre 2008, n. LXXI, entrata in vigore dal 1° gennaio 2009.)

7 giugno 1929

PIO PP. XI

Di Nostro moto proprio e certa scienza, colla pienezza della Nostra sovrana autorità, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto appresso, da osservarsi come legge dello Stato:

1. Sono fonti principali del diritto oggettivo nello Stato della Città del Vaticano :
a) il Codex iuris canonici e le Costituzioni Apostoliche;
b) le leggi emanate per la Città del Vaticano dal Sommo Pontefice o da altra autorità da lui delegata, nonché i regolamenti legittimamente emanati dall'autorità competente.

2. Le leggi e i regolamenti indicati nella lett. 6 del precedente articolo sono depositati nell'Archivio del Governatorato e pubblicati in un supplemento degli *Ada Apostolicae Sedis*, eccetto che in casi particolari una diversa forma di pubblicazione sia prescritta nella legge o nel regolamento medesimo e salvo il disposto dell'articolo 24 della presente legge.

La pubblicazione è fatta colla data, colla quale le dette leggi e regolamenti sono emanati e con un numero progressivo per la durata di ciascun pontificato.

Dette leggi e regolamenti entrano in vigore il settimo giorno dalla loro pubblicazione, eccetto che per la natura dell'oggetto non debbano entrare in vigore subito, o nella stessa legge o regolamento non sia espressamente stabilito un termine minore o maggiore.

3. Nelle materie, alle quali non provvedano le fonti indicate nell'art. 1, si osservano, in via suppletiva e fino a che non siasi provveduto con leggi proprie della Città del Vaticano, le leggi emanate dal Regno d'Italia fino alla data di entrata in vigore della presente insieme ai loro regolamenti generali ed a quelli locali della Provincia e del Governatorato di Roma, indicati negli articoli seguenti e colle modificazioni e limitazioni specificate nei medesimi, sempre che dette leggi e regolamenti non sieno contrari ai precetti di diritto divino né ai principi generali del diritto canonico, nonché alle norme del Trattato e del Concordato stipulati fra la S. Sede ed il Regno d'Italia nell' 11 febbraio 1929 e sempre che, in relazione allo stato di fatto esistente nella Città del Vaticano, risultino ivi applicabili.

4. Sotto le riserve specificate nell'articolo precedente, si osserva nella Città del Vaticano il vigente Codice penale del Regno d'Italia, insieme alle leggi che l'hanno modificato o integrato ed ai relativi regolamenti, fino all'entrata in vigore della presente.

Chiunque nel territorio della Città del Vaticano commette un fatto diretto contro la vita, la integrità o la libertà personale del Re, del Reggente, della Regina, del Principe Ereditario di qualsiasi Stato estero retto a forma monarchica, contro il Capo di uno Stato estero retto a forma non monarchica, o contro il Capo del Governo del Regno d'Italia o di altro Stato, è punito colla stessa pena, colla quale sarebbe punito, se il fatto fosse commesso nel territorio dello Stato, al quale appartiene la persona contro cui il fatto è diretto.

La pena comminata contro chi nel territorio della Città del Vaticano commette un fatto contro la vita, la integrità o la libertà personale del Sommo Pontefice è quella indicata nell'articolo 1 della legge del Regno d'Italia 25 novembre 1926 n. 2008.

5. Quando la pena stabilita per qualsiasi reato sia soltanto pecuniaria, l'imputato è sempre ammesso ad estinguere il corso dell'azione penale mediante oblazione, pagando la pena pecuniaria in quella misura che, entro i limiti del massimo e del minimo, sia fissata dall'avvocato concistoriale, cui sono affidate le funzioni di pubblico ministero, o da altra autorità preveduta dalla legge.

Questa regola vale per le contravvenzioni, anche se la pena pecuniaria sia stabilita alternativamente con quella restrittiva della libertà personale. La misura dell'oblazione in tal caso è determinata dal giudice delle contravvenzioni o da altro funzionario indicato dalla legge.

Quando sia imputato uno straniero e la pena stabilita per un reato sia alternativamente quella pecuniaria o quella restrittiva della libertà personale, il giudice non può applicare la prima di esse, se l'imputato non offra, prima del dibattimento, idonea cauzione per il pagamento del massimo della pena pecuniaria, mediante deposito dell'importo di essa, o mediante pegno od obbligazione personale anche cambiaria o fideiussione di un cittadino vaticano.

6. Per i reati puniti con pena pecuniaria da leggi emanate per la Città del Vaticano la conversione della pena pecuniaria in pena restrittiva della libertà personale, nei casi previsti dal Codice penale del Regno d'Italia, si fa col ragguglio di un giorno di pena restrittiva della libertà personale per ogni cinquanta lire o frazione di cinquanta lire della somma non pagata.

7. Sotto le riserve specificate nell'articolo 3, si osserva nella Città del Vaticano il vigente Codice di procedura penale del Regno d'Italia, insieme alle leggi che lo hanno modificato od integrato ed ai relativi regolamenti, fino all'entrata in vigore della presente, eccetto quanto concerne la competenza dei tribunali che è regolata dalla legge fondamentale e dalla presente, e salva, a tenore del Trattato fra la Santa Sede ed il Regno d'Italia 11 febbraio 1929, la facoltà di delega del procedimento penale per i delitti alle autorità del Regno medesimo.

8. Per qualsiasi reato, anche contravvenzione, lo straniero imputato può essere arrestato fuori di flagranza, emettendosi all'uopo mandato di cattura, e non può essergli concessa libertà provvisoria, se non fornisca cauzione nei modi indicati nell'ultimo comma dell'articolo 5. La cauzione, quando la pena sia pecuniaria, non può essere inferiore al massimo della medesima.

9. Per qualsiasi contravvenzione da chiunque commessa che sia accertata in flagrante da un ufficiale od agente di polizia giudiziaria, l'imputato è arrestato e condotto immediatamente, insieme ai testimoni presenti al fatto che l'ufficiale od agente creda necessari o che dall'imputato gli siano indicati, dinanzi al giudice delle contravvenzioni. Il giudice stabilisce la somma che può essere offerta in oblazione, e se questa somma è pagata, l'azione penale è senz'altro estinta.

Quando non sia fatta oblazione al giudice, a meno che l'imputato non chieda un rinvio ed il giudice ravvisi fondati motivi per concederlo, previa, se si tratti di imputato straniero, prestazione di cauzione a tenore dell'ultimo comma dell'articolo 5 o assoggettamento alla custodia preventiva, si procede sommariamente nel modo seguente:

a) il giudice è assistito da un funzionario del Governatorato da lui scelto di volta in volta come cancelliere ;

b) il giudice designa altro funzionario del Governatorato come pubblico ministero, e, se l'imputato non ha modo o tempo di scegliere un difensore, nomina difensore di ufficio un avvocato concistoriale od altra persona che reputi idonea e che sia presente o immediatamente reperibile ;

c) i testimoni sono uditi con giuramento;

- d) si redige processo verbale ;
- e) la sentenza è estesa e pubblicata nei motivi e nel dispositivo immediatamente;
- f) l'appello, se proponibile, viene fatto con dichiarazione resa al cancelliere nell'udienza stessa.

Il giudizio di appello dinanzi al presidente del Tribunale di prima istanza, quando il giudizio dinanzi al giudice delle contravvenzioni si sia svolto colla procedura sommaria suindicata, deve aver luogo con corrispondente procedura sommaria nei cinque giorni da quello della sentenza di primo grado. Se l'appello non sia deciso nel termine suindicato, l'imputato che sia stato arrestato può essere posto in libertà provvisoria, anche senza cauzione.

Quando non si debba seguire la procedura sommaria di cui sopra, si applicano, in quanto sia possibile, anche ai giudizi contravvenzionali, le norme del Codice di procedura penale del Regno d'Italia, colle modificazioni stabilite per le contravvenzioni ai regolamenti comunali. La procedura per decreto può applicarsi soltanto ai cittadini vaticani.

10. Le disposizioni speciali stabilite nei riguardi degli stranieri nei precedenti articoli non si applicano a quelli stranieri con il cui Stato la Città del Vaticano abbia un trattato, per il quale le condanne a pena pecuniaria pronunziate dai Tribunali vaticani siano esecutive mediante riscossione coattiva o, in difetto, mediante conversione della pena pecuniaria in pena restrittiva della libertà personale nel territorio dello Stato medesimo.

11. Sotto le riserve specificate nell'articolo 3, si osserva nella Città del Vaticano il vigente Codice civile del Regno d'Italia, insieme con le leggi che lo hanno modificato od integrato e coi relativi regolamenti fino all'entrata in vigore della presente, salve le seguenti modificazioni :

- a) la cittadinanza vaticana è regolata, conforme al Trattato fra la S. Sede e il Regno d'Italia, dalla legge in data odierna, numero III.
- b) la capacità a compiere qualsiasi atto giuridico, ad acquistare e disporre per negozio tra vivi o a causa di morte dei chierici e dei religiosi, che sieno cittadini vaticani, è regolata dalla legge canonica;
- c) il matrimonio è pure esclusivamente regolato dalla stessa legge ;
- d) l'adozione è autorizzata dal Sommo Pontefice ;
- e) la prescrizione, quanto ai beni ecclesiastici, resta regolata dai canoni 1508- 1512 del Codex iuris canonici, osservandosi inoltre il disposto dal canone 63 § 2 del medesimo Coti ex.
- f) le donazioni ed i lasciti per causa di morte a favore delle pie cause sono regolati dai canoni 1513-1517 dello stesso Codex;
- g) gli atti di nascita, di matrimonio e di morte sono redatti in occasione del battesimo o del matrimonio o della celebrazione dei funerali e conservati dal parroco, che ne rimette copia al Governatore ;
- h) i registri di cittadinanza e di anagrafe sono tenuti dal Governatore, a mezzo dell'ufficio all'uopo designato ;
- i) le funzioni di notaio sono esercitate da avvocati concistoriali designati dal Governatore, osservandosi, sempre sotto le riserve dell'articolo 3, la legislazione notarile del Regno d'Italia ; l'archivio notarile è tenuto presso il Governatorato;
- l) le funzioni del conservatore delle ipoteche, agli affetti delle trascrizioni e delle iscrizioni ipotecarie, sono esercitate da un ufficio presso il Governatorato. Lo stesso ufficio provvede anche alla tenuta e conservazione del catasto, sempre secondo la legislazione italiana, sotto le solite riserve. Sono presi, occorrendo, accordi fra il Governatorato e i competenti uffici italiani del Conservatore delle ipoteche e del Catasto per regolare in via transitoria la materia delle trascrizioni, delle iscrizioni ipotecarie e del catasto e per il trapasso dei relativi registri ed atti.

12. Sotto le riserve specificate nell'articolo 3, si osserva nella Città del Vaticano il Codice di commercio del Regno d'Italia, insieme con le leggi che lo hanno modificato ed integrato e

ai relativi regolamenti fino all'entrata in vigore della presente, e limitatamente alle cambiali, agli assegni bancari ed agli assegni circolari emessi o pagabili nella Città del Vaticano, nonché alle assicurazioni delle persone residenti o delle cose che si trovino in detta città.

Quando, a tenore della legge sull'ordinamento economico, commerciale e professionale, sia autorizzato nella Città del Vaticano l'impianto o l'esercizio di aziende od imprese commerciali od industriali, si intendono applicabili di pieno diritto, sempre che non sia disposto altrimenti nell'atto di autorizzazione, le norme generali e quelle speciali per la materia cui si riferisce l'azienda od impresa autorizzata, risultanti dal Codice di commercio, dalle leggi commerciali e dagli usi commerciali vigenti nella città di Roma.

13. Sotto le riserve specificate nell'articolo 3, si osserva nella Città del Vaticano il Codice di procedura civile del Regno d'Italia, insieme con le leggi che l'hanno modificato o integrato ed ai relativi regolamenti prima dell'entrata in vigore della presente, e limitatamente al procedimento di esecuzione ed ai procedimenti speciali contemplati nel Libro III, Titolo I (disposizioni comuni), Titolo III (assenza), Titolo V (minori), Titolo VI (interdizione ed inabilitazione), Titolo XIII (successioni), Titolo IX (offerta di pagamento e deposito), Titolo X (copia e collazione di atti pubblici), Titolo XII (esecuzione di sentenze straniere) modificato con decreto-legge del Regno d'Italia 30 giugno 1919 n. 1272.

14. Le attribuzioni che nel Codice civile e di procedura civile del Regno d'Italia o in altre leggi del Regno medesimo sono attribuite al Conciliatore od al Pretore in materia di esecuzione o nei procedimenti di volontaria giurisdizione, sono esercitate dal Presidente del Tribunale di prima istanza o da un giudice da lui designato.

15. Le cause civili di valore non superiore a lire cinquemila e quelle possessorie, di denuncia di nuova opera e di danno temuto nei casi preveduti nell'articolo 82 del Codice di procedura civile del Regno d'Italia, sono di competenza del Presidente del Tribunale di prima istanza o di un giudice da lui designato.

Per le dette cause si segue la procedura stabiliti nel detto codice per i giudizi avanti i Pretori.

L'appello contro le sentenze rese nelle dette cause si porta al Tribunale di prima istanza.

Dinanzi a questo Tribunale e dinanzi alla Sacra Rota ed al Supremo Tribunale della Segnatura, per quanto concerne il giudizio civile di cognizione e le altre materie attinenti al processo civile, si osservano, in quanto applicabili, le norme dei canoni 1552 a 1998 del Codex iuris canonici.

16. Tanto in materia civile quanto in materia penale le funzioni di procuratore e di avvocato sono esercitate dagli avvocati concistoriali.

Tuttavia, fermo il disposto dell'articolo 9 lettera b, il Decano della Sacra Rota Romana può compilare un albo di persone aventi i necessari requisiti per l'esercizio delle professioni di procuratore e di avvocato dinanzi al giudice unico nella materia civile ed in quella delle contravvenzioni.

Per il tribunale di prima istanza il Decano della Sacra Romana Rota nomina le persone incaricate di esercitare le funzioni di notaio attuario e di ufficiale giudiziario o cursore.

17. Sono di competenza dei Tribunali della Città del Vaticano :

1) tutte le azioni in cui sia convenuto un cittadino avente nella Città del Vaticano la residenza od anche uno straniero autorizzato a risiedere in detta città a tempo indeterminato;

2) precedente;

3) le azioni relative alle successioni delle persone indicate nel numero le azioni in cui sia anche convenuto uno straniero, quando si tratti :

a) di azioni reali o personali relative a beni immobili o mobili esistenti nella Città del Vaticano;

b) di azioni nascenti da contratti che sieno stati conclusi o da fatti che sieno eseguiti nel territorio della detta Città, oppure le cui obbligazioni debbano ivi eseguirsi.

18. I Tribunali Vaticani sono competenti a conoscere dei reati da chiunque commessi nel territorio della Città del Vaticano, sempre che, trattandosi di delitto l'autore del medesimo non si sia rifugiato in territorio italiano, o non sia fatta delegazione ai Tribunali del Regno d'Italia, il tutto secondo l'articolo 22 del Trattato 11 febbraio 1929.

Resta ferma la competenza dei Tribunali Vaticani anche per reati commessi in uno Stato estero, quando per i reati medesimi si possa procedere nel territorio dello Stato secondo le disposizioni del Codice penale del Regno d'Italia, e salvo anche in questo caso il disposto del citato articolo 22 del Trattato.

19. Nei giudizi penali ed in quelli civili, anche nei casi in cui non si applichino le disposizioni sul procedimento del Codex iuris canonici, qualsiasi giuramento delle parti, dei testimoni, dei periti o di altri deve prestarsi nelle forme osservate dinanzi ai tribunali ecclesiastici.

20. Sotto le riserve specificate nell'articolo 3, si osservano nella Città del Vaticano :

a) la legge del Regno d'Italia sulle espropriazioni per pubblica utilità 25 giugno 1865 n. 2359, modificata con legge 18 dicembre 1879 n. 5188 e con decreto-legge 11 marzo 1923 n. 691, nonché gli articoli 30, 33 e 34 del regio decreto sull'esecuzione di opere pubbliche 8 febbraio 1923 n. 422;

Occorrendo per gravi ragioni, fuori dei casi previsti nella predetta legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, disporre dell'uso della privata proprietà immobiliare o acquistare la proprietà di cose mobili o usare delle medesime o richiedere prestazioni di opere, provvede il Governatore, con decreto eseguibile d'ufficio, contro pagamento di un equo corrispettivo, che egli fissa, salva l'azione dinanzi al giudice competente per la determinazione definitiva del corrispettivo medesimo.

Senza pregiudizio sia della esecuzione di ufficio sia dall'azione civile per la determinazione dell'indennità, chi non ottempera al decreto del Governatore nei casi suindicati e punito coll'ammenda fino a lire 9000 o con l'arresto fino a sei mesi.

b) la legislazione del Regno d'Italia vigente alla entrata in vigore della presente, compresi i regolamenti relativi, e concernente :

le antichità e le belle arti ;

le bellezze panoramiche;

la trasmissione dell'energia elettrica a distanza;

le opere pubbliche, escluso quanto concerne gli appalti, che rimangono regolati dai contratti da concludersi di volta in volta e salva la disposizione dell'articolo 8 della legge di pari data n. V.

c) la legislazione del Regno d'Italia vigente come sopra, compresi i regolamenti, ed i trattati ratificati dal Regno d'Italia fino all'entrata in vigore della presente e le norme di

esecuzione dei trattati medesimi, salva adesione, a suo tempo, a questi ultimi da parte della Città del Vaticano, concernenti :

- 1) i pesi e misure di ogni genere ;
- 2) la proprietà artistica e letteraria ;
- 3) i brevetti di invenzione e i marchi e brevetti di fabbrica;
- 4) le ferrovie;
- 5) le poste;
- 6) i telegrafi;
- 7) i telefoni;
- 8) la radiotelegrafia e la radiotelefonìa;
- 9) l'aviazione;
- 10) gli automobili e la loro circolazione;
- 11) la difesa contro le malattie infettive e contagiose;

Nei rapporti fra la Città del Vaticano e il Regno d'Italia nelle materie suindicate sono salve le speciali convenzioni, che vengano stipulate, le quali, se del caso, varranno in deroga alle norme sopra provvisoriamente richiamate.

d) in generale le leggi del Regno d'Italia con i relativi regolamenti generali e speciali e con i regolamenti della Provincia e del Governatorato di Roma, in quanto concernono l'igiene e la sanità pubblica, la sicurezza ed integrità delle persone e delle cose, la polizia edilizia ed urbana ed in genere qualsiasi oggetto che, non essendo già regolato in questa od in altre leggi della Città del Vaticano, richiegga di essere giuridicamente disciplinato nella Città medesima, escluso tuttavia, salvo espresso richiamo, quanto attiene all'ordinamento degli enti od uffici pubblici, al trattamento economico e giuridico dei funzionari ed impiegati, ai corpi armati, ai contributi, sussidi e simili dell'amministrazione a favore dei sudditi, ai tributi, contributi ed oneri di spesa a favore dell'amministrazione imposti ai sudditi, alla contabilità ed alla finanza.

Al servizio di assistenza sanitaria provvede il Governatorato, secondo norme regolamentari da emanarsi dal Governatore.

Alle autorità del Regno d'Italia prevedute nelle leggi e regolamenti richiamati in quest'articolo si intende sostituito il Governatore o quel funzionario od ufficio dipendente dal medesimo all'uopo designato.

21. La istruzione elementare è obbligatoria, dall'età di sei anni a quella di quattordici anni compiuti, per i fanciulli di ambo i sessi, i quali, finché non sieno istituite scuole nella Città del Vaticano, dovranno frequentare quelle di Roma che saranno designate dal Governatore, previo accordo colle autorità locali.

I genitori o tutori che contravvengano all'obbligo suindicato, sono puniti coll'ammenda fino a lire 500 o coll'arresto fino a dieci giorni, salvo quando dimostrino di poter impartire privatamente l'istruzione a loro cura e spese e con idonei mezzi.

La pena può essere applicata due volte nel corso del medesimo anno scolastico.

22. Quando una controversia civile non si possa decidere con una precisa norma giuridica contenuta nelle fonti indicate nei precedenti articoli, anche perché la legislazione del Regno d'Italia richiamata in via suppletiva risulti per qualsiasi motivo inapplicabile, il giudice, tenuti presenti i precetti del diritto divino e del diritto naturale, nonché i principi generali del diritto canonico, decide applicando quel criterio che seguirebbe, se fosse legislatore.

23. Qualora le norme penali della legislazione del Regno d'Italia richiamate in via suppletiva risultino per qualsiasi motivo inapplicabili e manchi qualunque altra disposizione

penale speciale, e tuttavia sia commesso un fatto che offenda i principi della religione o della morale, l'ordine pubblico o la sicurezza delle persone o delle cose, il giudice, salvi sempre i provvedimenti e le pene spirituali di diritto canonico, può applicare al colpevole la pena dell'ammenda fino a lire 9000 o quella dell'arresto fino a sei mesi.

24. Al Governatore è delegata per tre anni la facoltà di emanare, in caso di assoluta necessità od urgenza, senza altra formalità, disposizioni di carattere generale, aventi forza di legge per la durata non eccedente tre mesi, per disciplinare le materie, per le quali la legislazione del Regno d'Italia è richiamata in via suppletiva, secondo gli articoli precedenti, o per qualunque materia non preveduta né altrimenti disciplinata. Tali disposizioni del Governatore si pubblicano per affissione alla porta degli unici del Governatorato e nel cortile di San Parnaso, od anche in altri luoghi, quando siano espressamente designati nelle disposizioni medesime, ed entrano in vigore nello stesso giorno della pubblicazione.

25. La presente legge entrerà in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione. Comandiamo che l'originale della presente legge, munito del sigillo dello Stato, sia depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano, e che il testo corrispondente sia pubblicato nel Supplemento degli *Acta Apostolicae Sedis*, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Data dal Nostro palazzo apostolico Vaticano nel sette giugno mille novecento ventinove, anno VIII del Nostro Pontificato.

PIO PP. XI

N. III. - Legge sulla cittadinanza ed il soggiorno

7 giugno 1929

PIO PP. XI

Di Nostro moto proprio e certa scienza, colla pienezza della Nostra sovrana autorità, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto appresso, da osservarsi come legge dello Stato:

CAPO I DELLA CITTADINANZA

1. Sono cittadini della Città del Vaticano:

a) i Cardinali residenti nella detta Città o in Roma;

b) coloro che risiedono stabilmente nella Città del Vaticano per ragioni di dignità, carica, ufficio od impiego, quando tale residenza sia prescritta per legge o per regolamento, oppure sia autorizzata dal Sommo Pontefice e per esso dal Cardinale Segretario di Stato, se si tratta di persona comunque addetta alla Corte Pontificia od a qualunque ufficio di cui all'articolo 2 della legge fondamentale della Città del Vaticano, e dal Governatore, se si tratta di altra persona;

c) coloro che, anche indipendentemente dalle condizioni previste dalle due lettere precedenti, siano autorizzati dal Sommo Pontefice a risiedere stabilmente nella Città del Vaticano con concessione o con conservazione della cittadinanza, per ragioni da apprezzarsi sovraneamente.

2. Sono del pari cittadini vaticani il coniuge, i figli, gli ascendenti ed i fratelli e le sorelle di un cittadino vaticano, purché sieno seco lui conviventi ed autorizzati a risiedere nella Città del Vaticano, secondo le norme stabilite nei seguenti articoli.

3. L'autorizzazione indicata nell'articolo precedente è data dal Sommo Pontefice e per esso dal Cardinale Segretario di Stato, se si tratta di persona comunque addetta alla Corte Pontificia od a qualunque ufficio di cui all'articolo 2 della legge fondamentale della Città del Vaticano, e dal Governatore, se si tratta di altra persona.

4. L'autorizzazione per il coniuge e per i figli può essere data in base alla semplice constatazione del rapporto di famiglia. L'autorizzazione cessa di diritto:

a) per il coniuge, se il matrimonio sia annullato o dispensato, oppure sia pronunciata la separazione coniugale;

b) per i figli col raggiungimento dell'età di 25 anni, eccetto che siano inabili al lavoro e debbano essere a carico del cittadino vaticano;

c) per le figlie col loro matrimonio. Restano salvi i sovrani poteri del Sommo Pontefice secondo l'articolo 1 lettera c e l'articolo 16, nonché quelli del Governatore secondo l'articolo 17.

5. L'autorizzazione indicata nell'articolo 3, quanto agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, non può essere data, se i parenti suddetti non siano a carico del cittadino vaticano per obbligo di alimenti.

L'autorizzazione cessa di diritto per i fratelli col raggiungimento degli anni venticinque, eccetto che siano inabili al lavoro, e per le sorelle, col loro matrimonio.

Restano salve in ogni caso le facoltà indicate nell'ultimo comma dell' articolo precedente.

6. La cittadinanza vaticana si perde :

a) dai Cardinali, quando per qualsiasi ragione cessino dal risiedere nella Città del Vaticano od in Roma;

b) da qualsiasi cittadino coll'abbandono volontario della residenza in detta Città;

c) dalle persone indicate nella lettera b dell'articolo 1, quando cessino dalla dignità, carica, ufficio od impiego, per il quale erano obbligati o autorizzati a risiedere nella Città medesima;

d) da qualunque cittadino vaticano, per il quale la residenza in detta Città dipenda dalle autorizzazioni indicate nei precedenti articoli, con la cessazione di diritto dell'autorizzazione stessa a tenore degli articoli medesimi o con la revoca di essa.

Restano sempre salve, agli effetti della conservazione della residenza nella Città del Vaticano e, se del caso, della relativa cittadinanza, le facoltà contemplate nell'ultimo comma dell'articolo 4.

7. Poiché la limitata estensione della Città del Vaticano non consente a tutti i discendenti e collaterali dei cittadini vaticani colle loro nuove famiglie di risiedere nella Città stessa, il Sommo Pontefice, nell'intento di incoraggiare la formazione di nuove famiglie e la procreazione della prole, si riserva, caso per caso, nel suo insindacabile apprezzamento, sovrano, di prendere provvedimenti per le nuove famiglie che debbano abbandonare la Città del Vaticano, anche colla concessione, a condizioni di favore, dell'uso di appartamenti di proprietà della Santa Sede nel territorio del Regno d'Italia.

8. La cittadinanza, vaticana non si perde per il semplice fatto di una dimora temporanea altrove, non accompagnata dalla perdita dell'abitazione nella Città del Vaticano o, per i Cardinali, dell'abitazione Roma, o di altre circostanze comprovanti l'abbandono della residenza.

9. Le autorizzazioni contemplate nel presente capo sono revocabili in ogni tempo con equo preavviso, eccetto che ragioni di ordine pubblico, di servizio, di morale o di disciplina non consiglino un procedimento immediato.

10. Il Governatore tiene un registro dei cittadini vaticani, nel quale sono trascritti :
a) i nomi dei cittadini vaticani, di cui alle lettere a, b, c e d dell'articolo 1 coll'indicazione del titolo, per il quale hanno l'anzidetta qualità ;
b) le autorizzazioni previste nel presente capo;
c) le revoche delle medesime;
d) le dichiarazioni di volontario abbandono della stabile residenza
e) gli accertamenti della perdita della cittadinanza vaticana per qualunque altro titolo.

11. I cittadini vaticani debbono munirsi di una carta di identità rilasciarsi dal Governatore secondo norme da stabilirsi per regolamento.
Coll'esibizione di detta carta essi possono uscire ed entrare nel Città del Vaticano senz'altra formalità.
Sono dispensati dall'obbligo di munirsi della carta di identità i Cardinali che sieno cittadini vaticani col loro seguito, il Governatore < altre persone da stabilire nel regolamento.

CAPO II DELL'ACCESSO E DEL SOGGIORNO NELLA CITTÀ DEL VATICANO

12. Coloro che non sieno cittadini vaticani per accedere alla Città del Vaticano debbono munirsi di un permesso, secondo un modulo, da stabilirsi con provvedimento del Governatore, che, previo accertamento dell'identità personale, è rilasciato dai funzionari od agenti incaricati della custodia degli ingressi.

Per giusti e gravi motivi, da apprezzarsi insindacabilmente dai funzionari ed agenti suindicati, il permesso può essere rifiutato.

Il permesso ha effetto per rimanere nella Città del Vaticano soltanto per le ore stabilite con Provvedimento del Governatore. Il permesso deve essere conservato ed esibito a qualsiasi richiesta.

13. Per l'ingresso di comitive, di pellegrinaggi e simili può essere rilasciato cogli effetti suindicati un permesso collettivo, intestato al capo o ai capi o dirigenti di dette comitive o pellegrinaggi, e colla semplice indicazione del numero di coloro che l'accompagnano.
Il Governatore o l'ufficio da esso delegato può concedere permessi di accesso permanenti.

14. Chi non sia cittadino vaticano, per soggiornare nella Città del Vaticano oltre l'orario Indicato nel penultimo comma dell'articolo 12, deve ottenere l'autorizzazione del Governatore, o dell'ufficio all'uopo delegato.

L'autorizzazione determina la durata del soggiorno e può contenere le limitazioni e condizioni, che il Governatore e l'ufficio suddetto credano convenienti.

15. Sono dispensati dal permesso di cui all'articolo 12 gli stranieri muniti di passaporto che sia vistato da un rappresentante diplomatico della Santa Sede o da altra autorità a ciò

delegata dal Pontefice. Questo visto non autorizza a permanere nella Città del Vaticano oltre l'orario di cui nel penultimo comma dell'articolo citato.

Sono dispensati dal permesso d'ingresso e dall'autorizzazione di soggiorno occorrente per restare nella Città del Vaticano oltre l'orario suindicato, i Cardinali che non siano cittadini vaticani col loro seguito, i membri del Corpo diplomatico accreditato presso la S. Sede, la famiglia del Sommo Pontefice, i dignitari della Corte Pontificia, gli ecclesiastici ed altre persone addette ad uffici o tribunali della Sede Apostolica, il Consigliere generale, dello Stato, gli impiegati e salariati del Governatorato e degli altri uffici vaticani, coloro che appartengono ai corpi armati, quando accedano per ragioni di servizio, e le altre persone che potranno essere indicate nel regolamento.

16. Il Sommo Pontefice, per motivi da apprezzarsi secondo la sua sovrana potestà, si riserva di autorizzare chiunque a soggiornare a tempo indeterminato nella Città del Vaticano, senza che ciò induca acquisto della cittadinanza.

17. Il Governatore o l'ufficio all'uopo delegato possono rilasciare, collo stesso effetto, autorizzazioni di soggiorno a tempo determinato :

a) a persone di famiglia dei cittadini vaticani, nei limiti di parentela indicati nell'articolo 2, quando pure non concorrano o abbiano cessato di concorrere le condizioni di cui negli articoli 4 e 5, nonché a parenti ed affini, anche oltre i gradi indicati in detti articoli, sempre che la loro permanenza nella Città del Vaticano sia necessaria all'assistenza personale di un cittadino vaticano o al governo della casa di lui. Tale autorizzazione non può concedersi, di regola, se non per una sola persona per ciascun cittadino vaticano. Per concederlo a più di una persona occorre un permesso da rilasciarsi personalmente dal Governatore;

b) alle persone indicate nella lettera precedente, quando per legge siano dovuti gli alimenti da un cittadino vaticano ed egli non sia in grado di prestarli se non nella propria casa;

c) ai domestici ed inservienti di cittadini vaticani o di persone che abbiano diritto di risiedere nella Città del Vaticano ;

d) in altri casi straordinari di necessità assoluta.

18. Nessuno può dare alloggio né temporaneo, né permanente, con o senza corrispettivo, anche a persona autorizzata al soggiorno, senza l'autorizzazione del Governatore o dell'ufficio all'uopo delegato.

19. Le autorizzazioni indicate nel presente capo sono sempre revocabili, osservato, quanto all'eventuale preavviso, il disposto dell'articolo 9.

20. La assegnazione degli alloggi nella Città del Vaticano a coloro che vi risiedono, salvo il caso eccezionale di alloggio di proprietà privata e ferme in tale caso le norme circa l'affitto, il subaffitto e la facoltà di requisizione, è fatta insindacabilmente dal Sommo Pontefice e per esso dal Governatore.

La concessione di alloggi è revocabile, con congruo preavviso, salvo che ragioni di ordine pubblico, di servizio, di morale o di disciplina impongano la revoca immediata.

L'alloggio è permutabile con provvedimento dell'autorità che l'ha concesso e con analoghe norme circa il preavviso.

La capacità degli alloggi assegnati od assegnabili deve essere tenuta presente, insieme ad ogni altra circostanza del caso, nel concedere o negare l'autorizzazione a risiedere dei parenti ed affini, secondo le disposizioni del Capo I e del presente.

La revoca della concessione dell'alloggio implica di diritto revoca dell'autorizzazione a risiedere nella Città del Vaticano, salvo che sia altrimenti disposto.

21. Coloro che si trovano nella Città del Vaticano senza le autorizzazioni previste negli articoli precedenti o dopo che esse siano scadute o revocate, possono essere espulsi anche colla forza pubblica.

Per gravi motivi o quando si tratti di persone condannate dai Tribunali Vaticani, per qualsiasi reato, all'espulsione può essere aggiunto, con provvedimento del Governatore, il divieto perpetuo o temporaneo di accedere alla Città del Vaticano.

22. Il Governatore tiene un registro di anagrafe. Nel medesimo vengono annotati i nomi delle pennone autorizzate a risiedere nella Città del Vaticano a tempo indeterminato o determinato colle norme di cui agli articoli precedenti, le revoche delle autorizzazioni stesse, i provvedimenti di espulsione e i divieti di accesso.

CAPO III ACCESSO ALLA CITTÀ DEL VATICANO CON VEICOLI

23. I veicoli o autoveicoli appartenenti a stranieri, servano essi al trasporto delle persone o a quello delle cose e sieno essi privati o in servizio pubblico, possono entrare nella Città del Vaticano, previo rilascio di uno speciale permesso.

a) quando abbiano carico di persone o di merci, delle quali sia autorizzato l'accesso nella Città;

b) quando, pur essendo vuoti, sieno chiamati da persona che si trovi nel territorio della Città del Vaticano per il trasporto di persone o di cose nell'interesse del richiedente.

Il permesso di entrata del veicolo e dell'autoveicolo può essere concesso con lo stesso documento con cui è accordato il permesso di accesso o l'autorizzazione di soggiorno al conducente o alle persone trasportate, sempre che il veicolo o autoveicolo sia nel documento stesso indicato in modo da identificarlo.

Il Governatore o l'ufficio da esso delegato può concedere permessi permanenti.

24. Il veicolo e autoveicolo, salvo, in casi eccezionali, autorizzazione del Governatore o dell'ufficio a ciò delegato, e salvo il disposto dell'articolo seguente, deve uscire dalla Città del Vaticano nel termine indicato nel permesso medesimo o non appena abbia compiuto il servizio al quale è adibito o, altrimenti, non oltre la scadenza del permesso di entrata o di soggiorno delle persone trasportate.

25. È in facoltà del Governatore di autorizzare che le vetture o autoveicoli in servizio pubblico del Governatorato di Roma, entrate nella Città del Vaticano per il trasporto di persone che ivi rimangono, stazionino, nelle ore diurne fissate, nei luoghi all'uopo determinati, per trasportare altre persone entro o fuori della Città del Vaticano.

Il Governatore, sotto l'osservanza delle medesime cautele, può altresì autorizzare l'entrata e lo stazionamento di vetture o autoveicoli in servizio pubblico del Governatorato di Roma, ancorché essi entrino vuoti, salva la facoltà di organizzare un servizio pubblico di veicoli od autoveicoli proprio della Città del Vaticano.

26. Il Governatore tiene un registro degli autoveicoli della Città del Vaticano. In detto registro sono iscritti gli autoveicoli del Sommo Pontefice, dello Stato, dei cittadini vaticani e delle altre persone da indicarsi nel regolamento.

Per la tenuta di detto registro si applicano, fino a nuova disposizione le norme contenute nella legge del Regno d'Italia 15 marzo 1927 n. 436.

27. Nessun autoveicolo non iscritto nel registro della Città del Vaticano può in alcun caso rifornirsi di carburante nella Città stessa, non con carburante che sia di volta in volta introdotto dal territorio del Regno d'Italia, previa soddisfazione dei diritti doganali e daziari stabiliti nel Regno.

Gli autoveicoli della Città del Vaticano non possono uscire dalla Città stessa, se non con la dotazione di carburante che può essere contenuta nel loro serbatoio.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

28. Chi si introduce nella Città del Vaticano nonostante il rifiuto permesso o in violazione di un provvedimento di divieto di accesso, punito con l'ammenda fino a lire 18000 o l'arresto fino a un anno.

29. Chi si rifornisce nella Città del Vaticano di carburante per autoveicoli o chi ne esca con una quantità di carburante superiore a quella stabilita nell'articolo 27, è punito con la pena prevista nell'articolo 6 della legge n. V in data di oggi sull'ordinamento economico, commerciale, e professionale. La confisca dell'autoveicolo è facoltativa.

Alla stessa pena soggiace chi scientemente fornisce carburante a chi non ne ha il diritto.

30. Chi senza autorizzazione dà alloggio a persone munite di permesso di soggiorno è punito con l'ammenda fino a lire 4500 o con l'arresto fino a tre mesi.

31. Le altre contravvenzioni alla presente legge sono punite con l'ammenda fino a lire 9000 o con l'arresto fino a sei mesi.

32. Fino a quando non sia provveduto ad un nuovo e speciale ingresso ai Musei Vaticani, è in facoltà del Governatore di sospendere con suo provvedimento l'applicazione delle norme contenute negli articoli 12,13, 15, 23, 24 e 25 della presente legge o di emanarne altre in sostituzione delle medesime.

33. La presente legge entrerà in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione. Comandiamo che l'originale della presente legge, munito del sigillo dello Stato, sia depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano, e che il testo corrispondente sia pubblicato nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Data dal Nostro palazzo apostolico Vaticano nel sette giugno mille novecento ventinove, anno VIII del Nostro Pontificato.

PIO PP. XI N. IV.

N.IV.- Legge sull'ordinamento amministrativo

7 giugno 1929

PIO PP. XI

Di Nostro moto proprio e certa scienza, colla pienezza della Nostra sovrana autorità, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto appresso, da osservarsi come legge dello Stato:

CAPO I NORME GENERALI

1. Le attribuzioni di competenza stabilite in questa o in altra legge non derogano alla facoltà di avocazione del Sommo Pontefice, secondo l'articolo 6 della legge fondamentale.
2. Il Sommo Pontefice si riserva di annullare in qualunque tempo i provvedimenti di qualsiasi autorità amministrativa, che sieno contrari alle leggi o ai regolamenti generali o speciali. Può del pari in ogni tempo revocare o riformare i provvedimenti che si manifestino inopportuni o pregiudizievoli all'interesse pubblico, salva, se essi abbiano generato diritti di terzi, una equa indennità, fissata nel provvedimento di revoca o di riforma.
3. Salva in ogni tempo la facoltà di invocare contro un provvedimento amministrativo in via di grazia il potere di annullamento, revoca o riforma indicati nell'articolo precedente, il ricorso in via di giustizia al Sommo Pontefice, preveduto dall'articolo 16 della legge fondamentale, deve proporsi nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione o notifica del provvedimento impugnato o dal giorno in cui l'interessato abbia dimostrato di averne notizia.
4. L'azione contro le autorità amministrative, per la tutela di un diritto che si pretende leso dalle medesime, si prescrive nel termine di cinque anni. Questa prescrizione corre anche contro i minori e gli incapaci.

CAPO II ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNATORATO

5. Il Governatore esercita personalmente le sue attribuzioni :
 - a) in materia di legislazione delegata;
 - b) in materia di emanazione di regolamenti;
 - c) in materia di conclusione di accordi colle autorità comunali, provinciali o governative locali residenti in Roma;
 - d) in materia di rapporti con le suddette autorità o con altre autorità del Regno d'Italia, che occorrono nel disbrigo degli affari di competenza del Governatorato;
 - e) quando da altre leggi o regolamenti risulti espressamente che l'attribuzione è strettamente personale.
7. Il Governatore deve essere cittadino vaticano e risiedere nel Vaticano.

In caso di assenza o impedimento, il Governatore è sostituito dal capo servizio che egli designa : in difetto di designazione, dal Segretario generale e, in mancanza, dal capo servizio presente più anziano per data di nomina o, a parità di data di nomina, per età.

Chi sostituisce il Governatore non può esercitare le attribuzioni a lui personalmente riservate, fuori dei casi di necessità ed urgenza.

8. Il Consigliere generale dello Stato nonché i giudici ed i funzionari del potere giudiziario non hanno obbligo di assumere la cittadinanza vaticana né di risiedere nel Vaticano: non appartengono alla categoria dei funzionari e degli impiegati: percepiscono soltanto un'indennità di carica.

9. La ripartizione degli uffici, ed il numero, le attribuzioni e i diritti e gli obblighi dei funzionari, degli impiegati e dei salariati, la nomina, disciplina e revoca dei medesimi sono determinati con regolamento da emanarsi dal Governatore.

10. In qualunque caso, salvi i poteri del Sommo pontefice nei riguardi del Governatore e del Consigliere generale dello Stato e salve le disposizioni speciali circa i corpi armati, i funzionari ed impiegati dipendenti dal Governatore possono essere "puniti, secondo la gravità della mancanza, con la censura o con la sospensione dal quarto dello stipendio per non oltre un anno. Per le mancanze che rendono il funzionario indegno, incompatibile o immeritevole della necessaria fiducia, egli può essere sempre licenziato, anche se per contratto sia assunto a tempo determinato o a vita.

Il licenziamento può del pari sempre darsi per sopravvenuta inabilità fisica o intellettuale.

11. I provvedimenti di cui nel precedente articolo sono presi dal Governatore, uditi gli interessati, senza altra formalità. Contro di essi è ammesso il ricorso al Sommo Pontefice, esclusa ogni altra azione, salvo che per i diritti civili patrimoniali che, indipendentemente da ogni sindacato sui motivi che hanno determinato il provvedimento, potessero derivare da speciali contratti.

12. I funzionari od impiegati, che sono incaricati di pagamenti o di riscossioni o che hanno comunque gestione di denaro, di valori o di materie, debbono rendere il conto al Governatore, alla cui vigilanza sono sottoposti per il tramite dell'ufficio di finanza e ragioneria.

Il Governatore, quando trovi ragioni di responsabilità anche per semplice negligenza, contesta le ragioni medesime al contabile, assegnandogli un termine per le sue difese e se tuttavia, udito il Consigliere generale dello Stato, la responsabilità sia accertata, stabilisce l'ammontare del debito con suo decreto, che è titolo esecutivo sia per i provvedimenti conservativi, sia per la iscrizioni di ipoteca giudiziale, sia, qualora il Governatore lo creda per la esecuzione coattiva sui beni del contabile, compresa la cauzione, se vi sia.

Contro il decreto il contabile può reclamare alla Sacra Rota. Il gravame non ha efficacia sospensiva.

13. I funzionari amministrativi incaricati di assumere impegni o di disporre pagamenti, o di vigilanza sui contabili di denaro, valori o materie, o sugli impegni e pagamenti suindicati, rispondono dei danni che per colpa o dolo arrechino allo Stato.

Alla stessa responsabilità soggiace qualsiasi funzionario od impiegato che per azioni od omissioni, anche soltanto colpose, rechi danno allo Stato, salvo che dimostri di avere agito per un ordine superiore, che era tenuto ad eseguire.

La procedura dell'accertamento della suddetta responsabilità è la medesima stabilita per i contabili nell'articolo precedente.

Il Governatore e la Sacra Rota possono, tuttavia, per i funzionari od impiegati contemplati nel presente articolo, porre in via di equità a carico del funzionario od impiegato responsabile soltanto una quota del danno.

14. Tutti i dignitari, funzionari ed impiegati prestano giuramento di fedeltà con la seguente formula : Giuro sul Santo Vangelo di essere fedele al Sommo Pontefice, di osservare scrupolosamente gli ordini che saranno impartiti da Lui e dagli altri miei superiori e le leggi dello Stato e di adempiere diligentemente agli obblighi del mio ufficio.
Il giuramento è prestato dal Governatore, dal Consigliere generale dello Stato e dai Comandanti dei Corpi armati nella mani del Sommo Pontefice; dagli altri nelle mani del Governatore.

CAPO III CONTRATTI

15. Tutti i contratti conclusi nell'interesse della Città del Vaticano per un valore superiore a lire 5000 devono essere sottoposti al preventivo esame dell'ufficio di finanza e ragioneria, che può fare le sue osservazioni in legittimità ed in merito, nonché alla successiva approvazione del Governatore o di chi lo sostituisce.
In mancanza di tali formalità, i contratti sono invalidi. La invalidità è opponibile soltanto dall'amministrazione pubblica.

16. In tutti i contratti di appalto e di fornitura, salvo diversa pattuizione, è riservata all'amministrazione la facoltà di rescissione, pagando il 10% dell'importo delle opere o somministrazioni non eseguiti oltre il pagamento integrale di quelle eseguite.

17. In tutti i contratti di appalto o somministrazione, quando il privato contraente si renda inadempiente, l'amministrazione può, con decreto eseguibile anche con la forza pubblica, occupare i cantieri, apprendere i macchinari, i depositi di materiali e le provviste di merci ed eseguire il contratto, salve le ragioni d'indennizzo da determinarsi dall'autorità giudiziaria.

CAPO IV DISPOSIZIONI GENERALI

18. La presente legge entrerà in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione.
Comandiamo che l'originale della presente legge, munito de sigillo dello Stato, sia depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano, e che il testo corrispondente sia pubblicato nel Supplemento degli *Acta Apostolicae Sedis*, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.
Data dal Nostro palazzo apostolico Vaticano nel sette giugno mille novecento ventinove, anno VIII del Nostro Pontificato.

PIO PP. XI

N. V. - Legge sull'ordinamento economico, commerciale e professionale

7 giugno 1929

PIO PP. XI

Di Nostro moto proprio e certa scienza, colla pienezza della Nostra sovrana autorità, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto appresso, da osservarsi come legge dello Stato:

1. Lo Stato della Città del Vaticano ha la propria moneta.

Fino a che le norme ad essa relative non sieno state emanate e la medesima non sia stata emessa, hanno corso legale la moneta e i biglietti di banca del Regno d'Italia secondo la legislazione del medesimo.

2. È necessaria l'autorizzazione del Governatore per le alienazioni di immobili, situati nel territorio della Città del Vaticano, per atto tra vivi sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, per le costituzioni dei diritti di enfiteusi, superficie, uso, usufrutto, servitù, ipoteche o qualsiasi altro diritto reale, nonché per gli affitti e subaffitti, anche parziali, degli immobili medesimi e per qualsiasi durata.

La stessa autorizzazione occorre per l'acquisto degli stessi diritti sopra i detti immobili in conseguenza di successione legittima o di disposizione testamentaria sia a titolo universale, sia a titolo particolare.

Fino a che non sia intervenuta l'autorizzazione, nessuno può dimettere il possesso degli immobili o dare esecuzione ai negozi suindicati. Le contravvenzioni a questo divieto sono punite coll'ammenda fino a lire 3000.

La mancanza di autorizzazione rende nulli i negozi contemplati in questo articolo. La nullità può essere fatta valere anche dal Governatore.

Se è negata l'autorizzazione al trapasso di beni immobili in proprietà per effetto di successione come sopra, l'immobile è devoluto al patrimonio dello Stato contro una giusta indennità fissata dal Governatore, salvo reclamo ai tribunali nei modi e forme stabilite per le indennità di espropriazione.

Se è negata l'autorizzazione all'acquisto, a titolo successorio, di diritti reali, l'erede autorizzato ad acquistare la proprietà la conserva libera e deve corrispondere all'onerato un compenso pecuniario, fissato in caso di disaccordo dall'autorità giudiziaria.

3. Negli immobili esistenti nella Città del Vaticano e non appartenenti in proprietà alla Santa Sede nessun lavoro di trasformazione o di ampliamento può essere eseguito, senza la previa autorizzazione Governatore.

Le contravvenzioni a questo divieto sono punite coll'ammenda fino a lire 5000, oltre, secondo l'apprezzamento discrezionale del Governatore o dell'ufficio all'uopo delegato, la riduzione in pristino da eseguirsi di ufficio senza formalità ed a spese del contravventore.

4. L'acquisto di merci o derrate di qualsiasi natura e provenienza per rivenderle e la loro vendita sono riservati in via di monopolio allo Stato, secondo norme da stabilirsi per regolamento.

Lo Stato provvede pure, mediante una propria organizzazione, al servizio farmaceutico.

Soltanto per il tramite dei competenti uffici dello Stato, pure secondo norme da stabilirsi per regolamento, possono introdursi nella Città del Vaticano merci o derrate, in franchigia dai dazi doganali e di consumo vigenti nel Regno d'Italia, con destinazione a determinate persone ivi residenti e per loro uso personale o della propria famiglia. La quantità eccedente tale uso viene confiscata, con o senza indennità secondo i casi.

5. La introduzione da parte di privati nella città del Vaticano di merci o derrate per uso personale o della propria famiglia acquistate nel Regno d'Italia, dopo che siano state assoggettate ai dazi doganali e di consumo vigenti nel detto Regno, è libera, salvo, quando occorra, a carico dell'introducente la prova delle condizioni suindicate.

È proibita la introduzione da parte di privati nella Città del Vaticano di merci o derrate, anche se siano stati soddisfatti i dazi doganali e di consumo stabiliti dalle leggi del Regno d'Italia, quando avvenga in tale quantità e modo da risultarne la destinazione al commercio, come pure la detenzione di dette merci o derrate e la loro vendita.

Le contravvenzioni al divieto di che al comma precedente sono punite con ammenda fino a lire 5000, oltre che colla confisca delle merci e derrate. In caso di recidiva, alla pena dell'ammenda può aggiungersi l'arresto fino a sei mesi.

E altresì vietata la introduzione da parte dei privati nella Città del Vaticano di merci o derrate, per le quali non sieno stati soddisfatti i dazi doganali e di consumo come sopra, quando anche non avvenga in tale quantità e modo da risultarne la destinazione al commercio, come pure la detenzione di dette merci o derrate e la vendita delle medesime.

La violazione del divieto di che al comma precedente è punita colla multa fino a lire 15.000. In ogni caso sono confiscate le merci introdotte o detenute o vendute in violazione del divieto, nonché i recipienti ed i mezzi di trasporto. In caso di associazione a commettere il reato o di recidiva, può aggiungersi la pena della reclusione fino a tre anni.

6. La esportazione di merci o derrate della Città del Vaticano nel territorio del Regno d'Italia è proibita. La violazione di questo divieto o anche il semplice tentativo di tale violazione sono puniti colla multa nella misura stabilita nell'ultimo comma dell'articolo precedente, e contrabbandando la reclusione fino a tre anni, oltre la confisca delle merci o derrate in contrabbando nonché dei recipienti e dei mezzi di trasporto.

È esente dal divieto la esportazione di oggetti d'uso personale, nella quantità consuetudinaria in caso di viaggio, e la esportazione di mobilia in caso di cessazione di residenza nella Città del Vaticano.

7. Nessuno può aprire botteghe, aziende od officine anche per l'esercizio di semplice mestiere, né impiantare imprese industriali o commerciali di qualsiasi genere né aprire gabinetti, uffici, agenzie o luoghi fissi di recapito per l'esercizio di qualsiasi professione, senza l'autorizzazione del Governatore.

Se per la legge vigente nella Città del Vaticano o per la legge nazionale, del professionista, che sia straniero, occorra per l'esercizio della professione una abilitazione, l'autorizzazione può concedersi soltanto quando l'abilitazione risulti conseguita secondo la legge vaticana o straniera.

Le contravvenzioni a questo divieto sono punite con l'ammenda fino a lire 3000, oltreché colla chiusura del locale da eseguirsi d'ufficio senza formalità.

8. Qualora per l'impianto di aziende od imprese commerciali od industriali sia concessa l'autorizzazione di cui all'articolo precedente, il datore di lavoro, finché non siano emanate altre norme per la Città del Vaticano, è sottoposto di diritto alle disposizioni della legislazione del Regno d'Italia imperanti all'entrata in vigore della presente, in quanto siano applicabili, e colle riserve di cui all'articolo 3 della legge N. II di pari data sulle fonti del diritto, per tutto ciò che concerne il contratto di impiego, il lavoro delle donne e dei fanciulli, le otto ore il lavoro giornaliero, il riposo festivo, le assicurazioni sociali contro gli infortuni, la maternità, la invalidità e vecchiaia, la disoccupazione e la tubercolosi, provvedendosi, qualora non sia altrimenti disposto da leggi o da disposizioni dell'atto di concessione e fino a quando non siano emanate norme speciali per la Città del Vaticano, alle relative assicurazioni mediante contratti cogli stessi istituti od enti, presso i quali è obbligatorio provvedere secondo la legislazione del Regno d'Italia. Alle stesse norme del comma precedente sono soggetti gli imprenditori stranieri, che per contratti con la pubblica

amministrazione o privati eseguiscano appalti o compiano qualsiasi lavoro o somministrazione nella Città del Vaticano.

9. La prestazione occasionale e temporanea, a favore delle persone residenti nella Città del Vaticano o dei loro beni, di professioni, arti, imprese, mestieri e simili anche per parte di stranieri è libera, salvo l'osservanza delle norme sull'entrata e sul soggiorno.

Tuttavia, anche nel caso previsto da questo articolo, se per la legge vaticana o per quella nazionale del professionista straniero occorra una abilitazione, i servizi non possono essere prestati da chi non dimostri di averla conseguita.

Le contravvenzioni ai divieti contenuti in questo articolo sono punite con l'ammenda fino a lire 9000 o con l'arresto fino a sei mesi.

10. La presente legge entrerà in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione.

Comandiamo che l'originale della presente legge, munito del sigillo dello Stato, sia depositato nell'Archivio delle leggi del Stato della Città del Vaticano, e che il testo corrispondente sia pubblicato nel Supplemento degli *Acta Apostolicae Sedis*, man dando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Data dal Nostro palazzo apostolico Vaticano nel sette giugno mille novecento ventinove, anno VIII del Nostro Pontificato.

PIO PP. XI

N. VI. - Legge di pubblica sicurezza

7 giugno 1929

PIO PP. XI

Di Nostro moto proprio e certa scienza, colla pienezza della Nostra sovrana autorità, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto appresso, da osservarsi come legge dello Stato:

1. Il Governatore provvede al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità, alla tutela della proprietà e all'integrità dei beni, all'igiene e alla moralità pubblica.

A tal uopo, sia in esecuzione delle leggi e dei regolamenti sia in occasione di eventi non preveduti da norme generali, prende i provvedimenti che ritiene opportuni.

Chi non obbedisce a detti provvedimenti, quando il fatto non costituisca reato più grave, è punito coll'ammenda fino a lire 4500 o coll'arresto fino a tre mesi.

Senza pregiudizio dell'azione penale, i provvedimenti suindicati possono, occorrendo, essere eseguiti, anche immediatamente, coll'impiego della forza pubblica, coll'obbligo di chi sarebbe tenuto ad ottemperarvi di rimborsare le spese di esecuzione, secondo la liquidazione fattane dal Governatore.

2. Chiunque, invitato dal Governatore o dai funzionari da lui dipendenti, non si presenti senza giustificato motivo nel termine prescritto, è punito coll'ammenda fino a lire 1500 o con l'arresto fino ad un mese. Senza pregiudizio dell'azione penale, le autorità indicate nel comma precedente possono ordinare traduzione coatta a mezzo della forza pubblica di chi non abbia ottemperato all'invito.

3. È vietata la costituzione di qualsiasi associazione senza l'autorizzazione del Governatore.

Il divieto non si applica agli ordini religiosi, congregazioni e associazioni prevedute dal Codex iuris canonici e costituite a norma del medesimo.

Le associazioni costituite in contravvenzione al divieto sono sciolte, salvi inoltre quei provvedimenti che si ritengano opportuni circa i locali e i beni. I contravventori sono puniti con l'ammenda fino a lire 9000 e l'arresto fino a sei mesi.

4. E' vietata qualsiasi riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico senza la preventiva autorizzazione del Governatore. E' ritenuta pubblica anche una riunione indetta per invito in forma privata, quando per il luogo designato, per il numero delle persone invitate o per l'oggetto della riunione risulti che il carattere privato di essa sia simulato.

La disposizione dell'articolo precedente non si applica ai ricevimenti, alle processioni e cerimonie religiose e ai trasporti funebri, salvi gli accordi da prendere col Governatore.

Le riunioni non autorizzate sono sciolte colla forza pubblica. Possono esserlo anche quelle autorizzate, se si verificano disordini o vi sia pericolo del loro verificarsi.

Chi prende parte ad una riunione non autorizzata è punito coll'ammenda da lire 500 fino a lire 9000 o l'arresto da 10 giorni a sei mesi.

Chi non obbedisce all'ordine di scioglimento di una riunione autorizzata è punito coll'ammenda fino a lire 4500 o coll'arresto fino a tre mesi.

5. È vietato detenere, anche nella propria abitazione, armi o portarle fuori di essa senza licenza del Governatore.

Senza giustificato motivo non possono portarsi fuori della propria abitazione strumenti a punta o da taglio atti ad offendere.

La licenza occorre anche per le collezioni di armi artistiche, rare ed antiche.

Chi contravviene al divieto di detenere o portare armi senza licenza o di portare strumenti atti ad offendere senza giustificato motivo, è punito coll'ammenda fino a lire 9000 o l'arresto fino a sei mesi. Le armi e gli strumenti suddetti sono confiscati.

Chi contravviene al divieto di tenere collezioni di armi artistiche, rare ed antiche senza licenza è punito coll'ammenda fino a lire 3000. È facoltativa la confisca.

6. È vietato, senza licenza del Governatore, di detenere armi da guerra, depositi di armi non da guerra e depositi di munizioni e materie esplosive. Chiunque viola questo divieto è punito, se il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da tre mesi a tre anni, oltre la confisca delle armi, munizioni e materie esplosive.

7. Per l'osservanza dei due articoli precedenti il Governatore può ordinare visite domiciliari o perquisizioni personali.

8. È vietato l'esercizio pubblico delle arti tipografica, litografica, fotografica o di altra riproduzione meccanica o chimica di caratteri, disegni o figure senza licenza del Governatore.

È vietato affiggere o offrire anche gratuitamente al pubblico avvisi, scritti, stampati, libri, incisioni, litografie, fotografie, statue di qualsiasi genere, senza licenza del Governatore.

La contravvenzione ai due divieti di che sopra è punita coll'ammenda fino a lire 9000 o l'arresto fino a sei mesi.

9. E' vietata in modo assoluto la vendita ambulante di qualsiasi specie. Le contravvenzioni a questo divieto sono punite come quelle di cui all'articolo precedente.

10. È vietato l'esercizio della professione di guida od interprete senza licenza del Governatore, la quale è subordinata all'accertamento dell'idoneità dell'aspirante.

Chi contravvenga a questo divieto è punito con l'ammenda fino a lire 4500 o l'arresto fino a tre mesi.

11. Le autorizzazioni o licenze contemplate negli articoli precedenti possono essere

date, oltre che dal Governatore, anche dagli uffici da lui dipendenti, eccettuata l'autorizzazione di cui all'articolo 3, e possono essere subordinate a tutte le condizioni e termini ritenuti opportuni. Sono in ogni tempo revocabili senza indennità.

12. La presente legge entrerà in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione. Comandiamo che l'originale della presente legge, munito del sigillo dello Stato, sia depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano, e che il testo corrispondente sia pubblicato nel Supplemento degli *Acta Apostolicae Sedis*, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare

Data dal Nostro palazzo apostolico Vaticano nel sette giugno mille novecento ventinove, anno VIII del Nostro Pontificato.

PIO PP. XI

N. VII. - Ordinanza del Governatore dello Stato della Città del Vaticano, con la quale si disciplina in via provvisoria l'accesso in detta Città.

8 giugno 1929

IL GOVERNATORE DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

Visto l'art. 32 della legge sulla cittadinanza ed il soggiorno, 7 giugno 1929, n. III, col quale è data facoltà al Governatore di sospendere, finché non sia provveduto ad un nuovo e speciale ingresso ai Musei Vaticani, l'applicazione delle norme contenute negli articoli 12, 13, 15, 23, 24 e 25 di detta legge, relative all'accesso dei pedoni e dei veicoli nella detta Città e di emanarne altre in sostituzione delle medesime;

Udito il parere del Consigliere generale dello Stato;

ORDINA

1. È sospesa fino al 31 dicembre 1929 l'applicazione delle norme contenute negli articoli. 12, 13, 15, 23, 24 e 25 della legge sulla cittadinanza ed il soggiorno, 7 giugno 1929, n. III.

2. Chiunque vuole accedere nella Città del Vaticano con o senza veicoli è obbligato a farsi conoscere dai funzionari ed agenti addetti agli ingressi ed a dichiarare ai medesimi la persona o l'ufficio cui è diretto. Tanto nell'andata quanto nel ritorno è tenuto a seguire il percorso che gli sarà stato indicato e a non trattenersi nella Città del Vaticano.

I suddetti funzionari od agenti possono per gravi motivi impedire l'accesso a determinate persone.

3. Dall'osservanza delle formalità di cui all'articolo precedente sono dispensati i cittadini della Città del Vaticano nonché i dignitari ed i funzionari della Città stessa e degli uffici della Santa Sede siti in Roma.

4. L'accesso e la permanenza nella Città del Vaticano sono limitati fra le ore sei e le ventitre, salvo il permesso di soggiorno, di cui all'articolo 14 della citata legge, e salve ragioni di urgenza o di forza maggiore da apprezzarsi insindacabilmente dai funzionari ed agenti addetti agli ingressi.

5. Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite come all'articolo 31 della citata legge.

6. La presente ordinanza entrerà in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione, Data dal Vaticano, nel giorno otto giugno millenovecentoventinove.

L.+S.
IL GOVERNATORE


C.SERAFINI

ALLEGATI
ALLA LEGGE FONDAMENTALE DELLA CITTÀ DEL VATICANO

7 GIUGNO 1929 - NUM. I


ALL. A
BANDIERA UFFICIALE
DELLO
STATO DELLA CITTÀ. DEL VATICANO

Drappo partito di giallo e bianco, col bianco caricato al centro delle Chiavi incrociate (decussate) sormontate del Triregno.



ALL. B
STEMMA UFFICIALE
DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

Chiavi decussate sormontate del Triregno in campo rosso.



SIGILLO UFFICIALE
DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

Tondo: Campo centrale con le Chiavi decussate e sormontate del Triregno, corniciato di quattro giriconcentrici, di cui l'esterno perlato, a due a due, racchiudenti l'epigrafe: STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO con l'inizio a la fine al basso, disgiunti da stella centrata a otto punte.

